

VERBALE DI ACCORDO
per richiesta di ASSEGNO ORDINARIO a carico del F.I.S. ex art 19 D.L 18/2020
(per datori di lavoro con almeno 6 dipendenti)

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- L'Associazione LIPU ODV, nella persona del Direttore Generale Sig. Selvaggi Camillo Danilo, assistito dal Consulente del Lavoro Rag. PIERANGELA CARPANA
- le OO.SS. di categoria

per FILCAMS - CGIL Nazionale	Antonelli Federico
per FISASCAT – CISL Nazionale	Campeotto Dario
per UILTuCS – UIL Nazionale	Proietti Paolo

Premesso

a) che l'Associazione con sede legale in Parma (Pr) Via Udine n. 3/a C.F. 80032350482 matricola INPS 5601415846 operante nel settore delle attività per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente con un organico complessivo di n. 57 ADDETTI A TEMPO INDETERMINATO e n. 2 ADDETTI A TEMPO DETERMINATO, di cui n. 30 dipendenti PART-TIME, zero dipendente INTERMITTENTE e zero LAVORATORI INTERINALI, ai quali applica per la regolamentazione del rapporto di lavoro il CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI – CONFCOMMERCIO (sottoscritto in data 30 marzo 2015 integrato dall'accordo del 13 maggio 2019) ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso **ALL'ASSEGNO ORDINARIO A CARICO DEL F.I.S. per aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti**, in conformità a quanto disposto dall'art. 19 D.L. 18 /2020, in favore di n. 59 lavoratori dipendenti;

b) che l'Associazione ha dichiarato che la richiesta di attivare l'ASSEGNO ORDINARIO a carico del F.I.S. si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e degli effetti prodotti sul regolare svolgimento dell'attività consistente in promozione e difesa degli animali e dell'ambiente. L'adozione delle misure di gestione dell'epidemia hanno inibito la partecipazione a tutte le attività ritenute non praticabili, poiché rischiose per il contagio, tra le quali rientrano quelle svolte dalla nostra Associazione ovvero educazione ambientale nelle scuole/città/aree naturali, promozione degli eventi formativi/didattici in materia di conservazione della natura, delle specie animali e tutela della biodiversità.

c) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 17 marzo 2020;

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con la richiesta di assegno ordinario a carico del FIS come disciplinato dal ART. 19 D.L. 18/2020;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere l'assegno ordinario a carico del FIS come disciplinato dal ART. 19 D.L. 18/2020;
- 4) la sospensione/riduzione della prestazione lavorativa sarà retribuita ricorrendo all'ammortizzatore sociale in premessa;
- 5) ai lavoratori comandati in sospensione/riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- 6) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta dell'assegno ordinario ex ART. 19 D.L. 18/2020 e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale, condividono che il datore di

lavoro formuli istanza all'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE per richiedere la concessione dell'ammortizzatore sociale in premessa ai sensi della normativa sopra richiamata;

7) detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 20/04/2020 al 31/08/2020. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione;

8) la richiesta interesserà un numero massimo di n. 59 addetti, di cui n. 30 addetti part-time, su un totale complessivo di n. 59 addetti e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;

9) l'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale a carico del F.I.S. di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;

10) il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;

11) le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, secondo i criteri previsti dal CCNL applicato, ivi compreso il TFR;


12) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di assegno ordinario a carico del FIS saranno anticipati dall'Associazione, come previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020;

13) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"

14) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale delle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale in premessa, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta dell'assegno ordinario a carico del F.I.S. ex art.19 D.L. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione LIPU ODV

Direttore Generale Selvaggi Carvillo Danilo

per UILTuCS-UIL 

STUDIO ASSOCIATO
TORELLI Dott. PAOLO
CARPANA Rag. PIERANGELA
Tel. 0521 291121

Consulente del Lavoro


Rag. Pierangela Carpana

per FILCAMS-CGIL 

per FISASCAT-CISL 

